

STATUTO GITMO

Articolo 1 Denominazione e sede

E' costituita una associazione denominata "Gruppo Italiano per il Trapianto di Midollo Osseo, di cellule staminali emopoietiche e terapia cellulare", in forma di acronimo "GITMO" con sede sociale in Genova, presso l'Ospedale S. Martino, Pad. 6, Largo R. Benzi 10. Potranno essere istituite, per le finalità sociali, sedi secondarie e/o organizzative nel territorio italiano, con delibera del Consiglio.

Articolo 2 Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 3 Scopo

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha come scopo lo sviluppo ed il progresso tecnologico dei trapianti di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche, da qualunque fonte esse provengano nonché lo sviluppo della base biologica.

Lo scopo associativo riguarda gli aspetti educazionali, la standardizzazione delle procedure, il controllo di qualità verso i medici, ricercatori ed infermieri all'interno dei Centri per il Trapianto ed include in via non prevalente la ricerca clinica e di base.

Si propone pertanto di svolgere assistenza socio sanitaria procedendo tra l'altro a raccogliere e diffondere informazioni scientifiche, organizzando convegni, mantenendo rapporti con Università, Ministeri di riferimento, Enti nazionali ed internazionali caratterizzati da finalità simili.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse strumentali, accessorie o direttamente connesse e comunque in via non prevalente, sempre e comunque nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

Articolo 4 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti, o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione potrà stipulare contratti di promozione e sponsorizzazione con Enti, Società, persone fisiche e compiere le operazioni finanziarie derivanti.

Articolo 5

I Soci

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dall'assemblea in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Essi hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto, di impegnarsi a svolgere l'attività statutaria, di non ricevere per essa compenso alcuno nè dall'Associazione nè da terzi, ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e della Legge Regionale del 28 maggio 1992 n. 15.

Possono essere Soci - cosiddetti Soci Ordinari: il Direttore del Programma Trapianto, il Responsabile dell'Unità Clinica, il Responsabile della raccolta CSE, il Responsabile della manipolazione CSE, il Data Manager e un delegato infermieristico di ciascun Centro, fino ad un massimo di sei soci per centro, come da registro depositato in Segreteria e comunicato alle autorità regionali.

Ciascun centro - come identificato al successivo Articolo 10 - deve svolgere regolare e documentabile attività trapiantologica di cellule staminali emopoietiche da almeno due anni, trasmettendo i propri casi ai Registri Nazionali, aggiornando la casistica, ed accettando le regole generali del GITMO.

I Soci Ordinari del GITMO hanno diritto a:

* Partecipare agli studi GITMO.

* Essere eleggibili quali Responsabili delle Commissioni di Studio.

* Proporre candidati eleggibili alle cariche del Consiglio Direttivo.

* Partecipare con diritto di voto all'Assemblea Generale.

* Ricevere gli aggiornamenti e le informazioni riguardanti l'attività generale del Gruppo.

I Centri non in regola con l'attività di registrazione e di aggiornamento annuale dei trapianti effettuati, possono essere sospesi come Centri GITMO su decisione del Consiglio Direttivo. Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

Sono "Aggregati", senza rivestire la qualifica di socio, quelli che ne facciano richiesta e sono cultori della materia (medici, biologi, infermieri, esperti di statistica, soggetti che abbiano conseguito lauree brevi dell'area sanitaria).

Essi possono partecipare all'Assemblea Generale senza diritto di voto, partecipare agli studi GITMO e ricevere gli aggiornamenti e le comunicazioni riguardanti l'attività generale del Gruppo.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Le quote non sono trasferibili.

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 24 c.c. è deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.

I soci che per qualunque motivo abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente articolo.

I soci non in regola con il pagamento della quota non possono esercitare il diritto di voto.

Articolo 6

Gli organi associativi

Gli organi associativi sono rappresentati da:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- Il Collegio dei Revisori, se istituito per Legge o per delibera assembleare.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Articolo 7

L'Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è composta da tutti i Soci.

Essa è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'assemblea devono essere annualmente sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale.

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo da scegliersi tra i Responsabili delle Sezioni Affari Generali e Coordinamento, Trapianto Autologo, Trapianto Allogeneico, Trapianto Tumori Solidi, Trapianto Pediatrico, Infermieri;
- alla nomina del Collegio Revisori;
- all'ammissione di nuovi membri;
- alla fissazione delle linee generali di indirizzo scientifico e di indirizzo politico;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea può inoltre essere convocata in sede straordinaria per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica spediti a cia-

scun socio almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio membro del Centro ove lavora il Socio purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei revisori, conferendo ad esso delega scritta.

Ciascun socio non potrà avere più di una delega.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo amministra l'associazione ed è composto da tre a undici membri scelti fra i Soci nell'ambito dei Responsabili delle Sezioni Affari Generali e Coordinamento, Trapianto Autologo, Trapianto Allogeneico, Trapianto Tumori Solidi, Trapianto Pediatrico, Infermieri. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili per altri 2 (due) anni dopo la prima elezione e potranno essere nuovamente candidati solo dopo altri 2 (due) anni dal termine del mandato.

Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio direttivo decade dalla carica ed il Consiglio direttivo stesso potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Il voto del Presidente ha valore decisivo in caso di parità.

Tutte le cariche sono rigorosamente gratuite. Al Consiglio Direttivo possono partecipare, a richiesta ed accettazione del Consiglio e comunque senza diritto di voto, i Responsabili dei Registri Nazionali, il Segretario, i responsabili delle commissioni permanenti di studi e il Past-President.

E' facoltà del Consiglio Direttivo cooptare altri esperti/rappresentanti di altre associazioni e/o società scientifiche.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al presidente o a uno dei suoi membri.

In particolare il Consiglio Direttivo redige il Bilancio o il rendiconto economico entro i primi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, accompagnato dalla relazione scientifica ed economica sull'attività della Associazione.

Stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci (delibere queste ultime da sottoporre all'approvazione dell'assemblea).

Inoltre il Consiglio è responsabile della valutazione, coordinamento, conduzione e pubblicazione degli studi GITMO, della costituzione delle Commissioni di Studio e della nomina dei rispettivi responsabili, della diffusione delle comunicazioni e note informative nell'ambito del Gruppo, dell'aggiornamento dei risultati GITMO, della gestione dei Registri, della convocazione ed organizzazione dell'Assemblea Generale, dei rapporti con le altre Società Scientifiche nazionali ed internazionali, dei rapporti con le Compagnie Farmaceutiche private interessate all'attività del GITMO, dei rapporti con gli Organi Politici Istituzionali ed in generale della linea politica del Gruppo secondo quanto ispirato e recepito dall'Assemblea Generale.

Articolo 9

Il Presidente

Il Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà in particolare di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente inoltre convoca e presiede il Consiglio Direttivo, esegue le deliberazioni di esso ed in caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti. Egli rimane in carica per due anni, può essere rieletto per altri due anni dopo la prima elezione (2+2) e può essere nuovamente candidato solo dopo altri due anni dal termine del mandato.

Il Presidente è il primo responsabile del GITMO e, di concerto con il Consiglio Direttivo, la sua funzione è applicare le indicazioni emerse dall'Assemblea Generale, stabilire e fare rispettare le linee guida, essere interlocutore nei rapporti politici istituzionali, essere referente per i Centri in ogni questione e conflitto dovesse sollevarsi nell'ambito del Gruppo, gestire la raccolta e l'impiego dei fondi, promuovere e coordinare l'attività scientifica.

Il Presidente uscente resta in carica per 2 anni nell'ambito del Consiglio Direttivo neoeletto in qualità di Past-President senza diritto di voto.

Articolo 10

I Centri GITMO

Si identifica come Centro GITMO accreditato, un Centro con le seguenti caratteristiche:

1. risponde ai requisiti organizzativi e strutturali, di cui all'Accordo Stato Regioni (30.9.2003)
2. ha compilato la autocertificazione e la domanda di ammissione
3. ha un Direttore di Programma che è Socio GITMO
4. svolge attività trapianto autologo e/o allogeneo con i livelli minimi richiesti

5. ha un data manager che è socio GITMO, il quale è responsabile della registrazione di tutti i trapianti eseguiti in ordine cronologico nei rispettivi Registri Nazionali
6. tramite il Direttore, fa richiesta di accreditamento per trapianto autologo/ allogenico / non consanguineo-incompatibile
7. affida al GITMO la gestione dei rapporti con il Centro Nazionale Trapianti ed EBMT
8. Sono centri GITMO accreditati quelli che rispondono ai livelli minimi di attività richiesta
9. Sono Soci Ordinari quelli che appartengono a centri accreditati.

Articolo 11

Le Commissioni

Recepite le indicazioni che emergono dall'Assemblea Generale, le Commissioni permanenti di studio vengono istituite dal Consiglio Direttivo, che può proporre la nomina di un Responsabile con funzioni di Segretario della Commissione.

Questa nomina deve essere ratificata dall'Assemblea.

Il Segretario della Commissione rimane in carica per due anni, può essere nuovamente nominato e fa parte del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. La sottostruttura delle Commissioni, variabile per numerosità dei componenti e distribuzione di competenze in rapporto all'area di interesse per la quale è stata costituita, è definita dal Segretario di Commissione ed approvata dal Consiglio Direttivo. Referenti del Segretario di Commissione sono il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

La Commissione UD: La Commissione UD è una commissione permanente per il trapianto da donatore non-familiare. Coordinatore è un rappresentante di un Centro Trapianti con nomina del Consiglio Direttivo su designazione dall'Assemblea di tutti i centri Trapianto accreditati al trapianto UD; il Coordinatore rimane in carica per 2 anni, rinnovabili una sola volta consecutiva. La commissione svolge la sua attività anche mediante la commissione ristretta della quale fanno parte i rappresentati di 6 Centri Trapianti, 4 adulti e 2 pediatrici, identificati sulla base dell'attività numerica di trapianti UD nei due anni precedenti, un rappresentante del registro IBMDR ed il Responsabile della Sezione Allogenico.

E' facoltà della commissione cooptare altri esperti/rappresentanti di altre associazioni e/o società scientifiche.

Articolo 12

La Segreteria Nazionale

Svolge funzione di supporto al Presidente, di coordinamento nel contesto del Consiglio Direttivo, di comunicazione fra Consiglio Direttivo e Centri GITMO. Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per la durata del Consiglio stesso.

Può essere riconfermato dal Consiglio Direttivo subentrante.

E' facoltà del Presidente nominare un collaboratore che avrà la durata del mandato stesso.

Articolo 13

Il Bilancio

L'esercizio sociale si apre il 1° febbraio di ogni anno e si chiude al 31 gennaio dell'anno successivo.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Esso può essere redatto in forma abbreviata e/o semplificata, in ossequio alla normativa vigente. Eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve non utilizzati nel corso dell'esercizio verranno riportati all'esercizio successivo o destinati ad incremento del patrimonio.

E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 14

Scioglimento e liquidazione

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Articolo 15

Collegio dei Revisori

Ove sia obbligatorio per legge o nominato per delibera assembleare, il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea.

Articolo 16

Norme applicabili

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del libro primo titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dalla legge 11 agosto 1991 n. 266, dalla Legge Regionale del 28 maggio 1992 n. 15 e dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e quelle comunque vigenti in materia.

Articolo 17

Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra gli Associati o fra essi e l'Associazione GITMO circa l'interpretazione e/o l'esecuzione di questo statuto, sarà rimessa al giudizio di tanti arbitri amichevoli compositori quanti sono le parti contendenti, da nominarsi da ciascuna delle parti entro trenta giorni dall'insorgere della controversia.

Gli arbitri così eletti nomineranno un altro arbitro che fungerà da Presidente.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

In caso di parità di voti, prevarrà quello del Presidente.

Le spese seguiranno la soccombenza.